

SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento della Commissione per la parità e le pari opportunità

**istituita con delibera del Consiglio di Presidenza (103/1999) nella seduta del 2 marzo 1999
deliberato dalla Commissione in data 17 novembre 1999**

REGOLAMENTO

La Commissione per la parità e le pari opportunità, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 103 del 2 marzo 1999,

visto l'articolo 3 della Costituzione;

vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulle pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego;

preso atto che tutti i contratti collettivi del settore pubblico e numerosi del settore privato hanno previsto l'istituzione di comitati paritetici per le pari opportunità;

considerato che tali iniziative si sono estese anche ad organi di rilevanza costituzionale come il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore della Magistratura;

tenuto conto della cospicua presenza di personale femminile nell'Amministrazione del Senato - pari complessivamente al 41 per cento del personale e al 25 per cento nell'ambito della carriera direttiva -;

ritenuto che anche il Senato, sia pure con le dovute differenze relative alla sua particolare natura di organo costituzionale, possa promuovere azioni positive per le pari opportunità all'interno dell'Amministrazione;

delibera di darsi il seguente Regolamento:

Art. 1

(Funzioni e compiti della Commissione)

1. La Commissione per la parità e le pari opportunità, istituita con delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 103 del 2 marzo 1999, è struttura di

supporto con funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti del Consiglio di Presidenza.

2. La Commissione, nel proporsi il conseguimento della parità sostanziale tra lavoratrici e lavoratori, ha il compito di promuovere iniziative tese ad affermare uguali opportunità e pari dignità tra uomo e donna nell'ambito del Senato.
3. La Commissione, nel collaborare con l'Amministrazione agli obiettivi della valorizzazione e dello sviluppo delle capacità individuali nonché della motivazione del personale rispetto ai propri compiti e alle proprie responsabilità:
 - a) formula proposte in materia di:
 - 1) regolamentazione dello *status* giuridico del personale;
 - 2) organizzazione del lavoro;
 - 3) orari di lavoro;
 - 4) supporti e infrastrutture di sussidio.
 - b) vigila sui percorsi e sulle reali opportunità di carriera delle lavoratrici nonché sui meccanismi di valutazione del personale;
 - c) verifica le condizioni di lavoro in Senato nel rispetto della dignità delle donne;
 - d) promuove iniziative per la formazione delle lavoratrici;
 - e) collabora con gli altri organismi di parità e organizza audizioni.

Art. 2

(Convocazione)

1. La Commissione è convocata dalla Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
2. L'ordine del giorno è predisposto dalla Presidente, tenuto anche conto delle richieste provenienti dalle altre Componenti.

3. Delle convocazioni è dato congruo preavviso, anche in relazione agli impegni parlamentari.
4. La Commissione può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre Componenti, previo congruo preavviso.
5. Della convocazione è data notizia alla Presidenza del Senato e al Segretariato Generale, nonché ai Servizi del Personale e di Questura.

Art. 3

(Riunioni)

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della Presidente e di tre Componenti. In caso di impedimento della Presidente, le funzioni sono assunte dalla Senatrice più anziana.
2. Delle riunioni della Commissione non si redige il processo verbale. Il Consigliere parlamentare con funzioni di Segretaria della Commissione registra le presenze e conserva appunti sui contenuti delle riunioni e degli interventi, nonché copia della documentazione utile. Le Componenti della Commissione possono chiedere che le proprie dichiarazioni siano formalmente registrate negli appunti di seduta, al fine di testimoniare eventuali ragioni di dissenso. La consultazione di tali atti è a disposizione delle Componenti della Commissione.

Art. 4

(Deliberazioni)

1. La Commissione si propone di assumere decisioni il più possibile convergenti. Tuttavia, qualora dovesse essere necessario procedere a votazioni, le deliberazioni sono approvate a maggioranza delle Componenti.

2. Le delibere della Commissione sono redatte a cura della Segreteria e trasmesse agli organi e soggetti di volta in volta individuati come destinatari, nonché - per conoscenza - alla Presidenza del Senato e al Segretariato Generale.
3. Le delibere della Commissione costituiscono atti propositivi nei confronti del Consiglio di Presidenza.

Art. 5

*(Status delle Componenti
appartenenti all'Amministrazione)*

1. Le Componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione hanno diritto a partecipare alle riunioni della Commissione stessa durante l'orario di lavoro.